



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E  
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2023-18 DATA 19/01/2023**

**OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE  
DIVIETO DI ACCESSO AI GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN  
SALITA DEGLI ANGELI CIV. 36 INTERNI 1 E 2 PER PERICOLO ESTERNO E  
CHIUSURA DI VIA MELEGARI DAL CIV. 2 ESCLUSO ALL'INTERSEZIONE CON  
SALITA ANGELI**

19/01/2023	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO  
Schema Provvedimento N. 2023-POS-15 del 13/01/2023

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AI GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN SALITA DEGLI ANGELI CIV. 36 INTERNI 1 E 2 PER PERICOLO ESTERNO E CHIUSURA DI VIA MELEGARI DAL CIV. 2 ESCLUSO ALL'INTERSEZIONE CON SALITA ANGELI.**

### IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che, ai commi 4 e 4 bis, individua le competenze del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in tema di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 09/01/2023 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interveniva in Via Melegari altezza del civico 2, per richiesta di soccorso dovuta allo stato di dissesto e pericolo di caduta della recinzione di un campo da gioco dell'impianto sportivo attiguo la pubblica strada;
- su richiesta del Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità si recava in sopralluogo di pronto intervento e:
  - verificato l'avvenuto crollo parziale della recinzione del campo sportivo in disuso e che la stessa recinzione in condizioni di labilità incombe quale pericolo esterno sulle sottostanti aree private pertinenziali gli appartamenti contraddistinti dagli interni 1 e 2 del condominio di Salita degli Angeli civico 36, sulle residue aree esterne dello stesso impianto sportivo e su di un tratto della sottostante Via Melegari;
  - verificata altresì la possibilità di aggravio della situazione, con conseguente rischio per l'incolumità dei passanti e dei fruitori delle aree private;
- il personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, congiuntamente al Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento disponeva:
  - di interdire l'accesso ed il transito su di un tratto di via Melegari dal civico n. 2 (escluso) sino all'intersezione con la Salita degli Angeli;
  - di interdire l'uso dei giardini di pertinenza esclusiva degli appartamenti contraddistinti dagli interni 1 e 2 del civico 36 di Salita degli Angeli;

- di interdire l'uso di limitrofe e residue aree esterne dello stesso impianto sportivo;
- di tali disposizioni con Nota prot. n. 12420.U dell'11/01/2023 del civico Ufficio Pubblica Incolumità, veniva data comunicazione alla proprietà dell'impianto sportivo ed ai residenti delle abitazioni contraddistinte dagli interni 1 e 2 del civico 36 di Salita degli Angeli;

Vista la Relazione del sopralluogo eseguito in data 09/01/2023 dal personale del civico ufficio di Pubblica Incolumità, rubricata al prot. n. 14064.I del 12/01/2023, dalla quale emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle ragioni di incombenza del pericolo che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che:

- del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 12420.U dell'11/01/2023;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dirigente dott.ssa Daniela Schembri, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

#### CONVALIDA

l'ordine di interdizione cautelativa per pericolo esterno e conseguente divieto di accesso, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, delle seguenti aree esterne:

- tratto di via Melegari dal civico n. 2 (escluso) sino all'intersezione con la Salita degli Angeli;
- giardini di pertinenza esclusiva degli appartamenti contraddistinti dagli interni 1 e 2 del civico 36 di Salita degli Angeli;
- residue aree esterne dello stesso impianto sportivo;

come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera, per quanto di competenza;
- al Municipio II Centro Ovest, per conoscenza;
- alla Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer-Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;

- alla Direzione Mobilità e Traffico - Settore Regolazione, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alle Aziende Partecipate AMIU Genova Spa ed A.S.Ter. Spa, per conoscenza;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Ufficio Notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco  
Pietro Piciocchi




COMUNE DI GENOVA




## ORDINANZA DEL SINDACO

**OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AI GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN SALITA DEGLI ANGELI CIV. 36 INTERNI 1 E 2 PER PERICOLO ESTERNO E CHIUSURA DI VIA MELEGARI DAL CIV. 2 ESCLUSO ALL'INTERSEZIONE CON SALITA ANGELI.**

### ALLEGATO GRAFICO



**Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO** (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)

-  Aree esterne pertinenziali alle u.i.u., soggette a interdizione e chiusura con divieto di accesso.
-  Chiusure al transito disposte su strada
-  Tratto stradale di Via Melegari chiuso al transito.

Planimetria delle aree esterne interessate dal provvedimento di interdizione e divieto di accesso: giardini pertinenziali delle u.i.u. intt. 1 e 2 di Salita degli Angeli civico 36 riportati al Catasto Terreni ad estremi: Sez. A, Fg. 42, p.le 19 e 20 ed aree esterne all'impianto sportivo riportate al Catasto Terreni ad estremi: Sez. A, Fg. 42, p.la 50 (elaborazione grafica su documento informatico; fonte: Geoportale del Comune di Genova - disegno non in scala).